

Regione Piemonte

Provincia di Novara

Comune di Cavaglietto

*PRGC del Comune di Cavaglietto - Rielaborazione
Parziale ai sensi dell'art.15 comma 15 L.R.56/77 –
Progetto Preliminare*

*Valutazione di compatibilità con il vigente
Piano di Classificazione Acustica*

Studio MRG di Gamarra ing. Marco

Via Borgaro 103 – 10149 Torino [I]

+39 011 5692863

+39 011 5692731

info@studiomrg.it



Torino, 19/02/2018

Ing. Marco Gamarra

Sommario

1. PREMESSA	3
2. RICHIAMO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA REDAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.	4
2.1 LA NORMATIVA A LIVELLO NAZIONALE	4
2.1.1 COMPETENZE DEI COMUNI.....	5
2.1.2 NORMATIVE PER LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DEL RUMORE CON I LIMITI VIGENTI.....	8
2.2 LA NORMATIVA A LIVELLO REGIONALE PER IL PIEMONTE	10
2.2.1 LE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	11
3. METODOLOGIA OPERATIVA PER L' ANALISI DI COMPATIBILITÀ E RICHIAMO DELLE FASI OPERATIVE DI REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.	13
3.1 FASE 1: ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ATTUALI STRUMENTI URBANISTICI	13
3.2 FASE 2: COMPLETAMENTO DELLE INFORMAZIONI ED ANALISI DIRETTA DEL TERRITORIO	14
3.3 FASE 3: OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	14
3.4 FASE 4: INSERIMENTO DELLE FASCE CUSCINETTO E DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE	15
4. ANALISI ACUSTICA DEGLI ELEMENTI DI VARIAZIONE INTRODOTTI DALLA RIELABORAZIONE PARZIALE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA A LIVELLO DI PROGETTO PRELIMINARE	16
4.1 AREA RC1 PCC	17
4.2 AREA RC2 PCC	18
4.3 AREA RC3	19
4.4 AREA PN1	20
4.5 AREE RN1, RN2A ED RN2B	21
5. CONCLUSIONI	23

ALLEGATO A – DELIBERA DI NOMINA A TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

1. Premessa

La presente relazione descrive l'analisi di compatibilità delle proposte formulate in sede di PRGC del Comune di Cavaglietto - Rielaborazione Parziale ai sensi dell'art.15 comma 15 L.R.56/77 con il vigente Piano di Classificazione Acustica.

Questo documento recepisce e risponde alle osservazioni pervenute dalla Regione Piemonte (rif. Prot. 42469 del 30/12/2015 relativo alla pratica n.A70596 e A90395) ma con riferimento alle proposte formulate in sede successiva rielaborazione parziale del PRGC medesimo.

Nei capitoli successivi si richiamano in sintesi i contenuti delle linee guida regionali per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di Classificazione Acustica e si fa riferimento alle aree del territorio comunale oggetto dalla variante in progetto.

Il documento analizza l'eventuale variazione di classe acustica oppure, viceversa, il mantenimento dell'attuale classificazione verificando, in particolare, che le proposte urbanistiche non determinino la creazione di nuovi accostamenti critici sotto il profilo acustico.

2. Richiamo dei riferimenti normativi per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di Classificazione Acustica.

La redazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale fa riferimento ad una serie di leggi e decreti nazionali e regionali che compongono il quadro normativo di riferimento per la tutela nei confronti dell'inquinamento da rumore.

2.1 La normativa a livello nazionale

La normativa nazionale sull'inquinamento da rumore si compone delle seguenti principali leggi e decreti. Essi vengono qui di seguito citati e si presenta una disamina di quelli contenenti articoli di interesse a riguardo della zonizzazione acustica e delle competenze degli enti locali.

- DPCM 01/03/91 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*. Il decreto è in parte superato da legislazione più recente.
- Legge 26/10/95 n° 447 *"Legge Quadro sull'inquinamento acustico"*. La legge prevede dei decreti attuativi per le diverse tipologie di sorgenti e problematiche legate al rumore.
- Decreto Ministeriale 11/12/96 *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.
- DPCM 18/09/97 *"Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"*
- Decreto Ministeriale 31/10/97 *"Metodologia di misura del rumore aeroportuale"*
- DPCM 14/11/97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*
- DPCM 05/12/97 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*
- DPCM 11/12/97 *"Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"*
- Decreto Ministeriale 16/03/98 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*

- D.P.R. 18/11/98 *“Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”*
- D.P.R. 30/3/2004 n.142 *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 26/10/95 n.447”.*

Poiché la tollerabilità al rumore è funzione della natura del ricettore (scuole, ospedali, fabbriche, etc...) è comprensibile che il territorio debba essere suddiviso in classi di destinazioni d'uso entro le quali non possono essere superati dei limiti assoluti. Per questa suddivisione del territorio nelle classi di destinazione d'uso ci si riferisce alla Tabella A del DPCM 14/11/97 nella quale vengono definite le 6 classi in cui va suddiviso il territorio. Per ciascuna classe vengono definite nelle Tabelle B,C,D del medesimo decreto rispettivamente i valori limite di emissione i valori limite assoluti di immissione ed i valori di qualità. Le definizioni delle classi, sono riportate più avanti nel testo in Tabella 1.

2.1.1 Competenze dei comuni

Sotto il profilo del contenimento dell'inquinamento da rumore la legge affida agli enti locali specifiche competenze. Per quanto riguarda i comuni esse riguardano:

- la zonizzazione acustica del territorio
- il risanamento delle aree interessate dal rumore

Per quanto riguarda la zonizzazione acustica tale impegno era contenuto già nel DPCM 1/3/1991 all'Art.2 comma 1:

“Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportate nella tabella I”.

“Omissis”.

Successivamente, l'art. 6 della legge quadro 26 ottobre 1995 n° 447 recita:

“Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:

- a) *La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'Art. 4 comma 1 lettera a)*

b) *Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)*

c) *L'adozione dei Piani di Risanamento di cui all'Art. 7*

"Omissis".

Ed al citato art. 7:

1. *"Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2 comma 1 lettera g)" - omissis - "i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni e con i piani previsti. I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale." - omissis.*


Per quanto riguarda le eventuali inadempienze, sempre l'art. 7 al comma 3 così precisa:

3. *"In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).*

Tale articolo 4, comma 1, lettera b), precisa che è compito delle regioni definire entro un anno dall'uscita della legge *"i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi"*.

In tal modo, ogni regione ha il potere di provvedere in sostituzione del comune inadempiente per prendere quei provvedimenti dovuti alla particolare gravità di determinate situazioni secondo le norme stabilite a livello regionale.

Inoltre l'art.7 al comma 5 cita ancora tra le competenze dei comuni:

 *"Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge."*

Per quanto riguarda le funzioni di controllo, esse sono in generale di competenza degli enti provinciali ma ai comuni, secondo quanto citato all'art.14 comma 2 della legge n° 447 compete:

5. *“Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza:*
- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;*
 - b) della disciplina stabilita all’art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto;*
 - c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 6 - competenze dei comuni -;*
 - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell’art. 8, comma 5;”*

“omissis”

L’art. 8 comma 5 si rifà a tutti i documenti e le certificazioni da presentare da parte di chi svolge opere sul territorio comunale che necessitino di uno studio di impatto acustico. A tal proposito, lo stesso art. 8 al comma 2 elenca quali siano tali opere:

2. *“Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:*
- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;*
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;*
 - c) discoteche*
 - d) circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;*
 - e) impianti sportivi e ricreativi;*
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia*

Per altre particolari opere, al comma 3 dello stesso art. 8 si precisa:

3. *“E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:*
- a) scuole ed asili nido*

- b) ospedali*
- c) case di cura e di riposo*
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani*
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2"*

2.1.2 Normative per la verifica della compatibilità del rumore con i limiti vigenti

Per quanto riguarda invece la verifica della compatibilità del rumore con gli standard esistenti ci si riferisce non solo alle Norme ISO 1996 parti 1 e 2 richiamate dal DPCM 27/12/88, ma anche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 01/03/91) ed al più recente decreto attuativo della Legge quadro n°447 (14/11/97) che fissa i limiti massimi di immissioni sonore nell'ambiente abitativo ed esterno.

Lo stesso DPCM 14/11/97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* definisce all'art. 1 il proprio campo di applicazione e riporta:

- 1) Il presente decreto in attuazione dell'Art.3 comma 1 lettera a), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f) g) ed h); comma 2, comma 3, lettera a) ed h) della stessa legge.*
- I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto ed adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'Art.4 comma 1 lettera a) e dell'Art.6 comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n° 447.*

Tale decreto riprende dunque ancora la stessa tabella del DPCM 1/3/1991, qui di seguito riportata, nella quale vengono definite le classi di destinazione d'uso del territorio. Essa è dunque l'elemento di base per la realizzazione della zonizzazione acustica del territorio e di conseguenza di tutti i successivi atti che riguardano la gestione territoriale dal punto di vista dell'inquinamento da rumore.

Tabella 1 - Richiamo della classificazione indicata nel DPCM 14/11/1997

Classi di destinazione d'uso del territorio e relativi limiti di immissione sonora	
CLASSE I	<u>Aree particolarmente protette.</u> Rientrano in questa classe le
Limite diurno 50 dB(A)	aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la
Limite notturno 40 dB(A)	loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...
CLASSE II	<u>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.</u> Rientrano
Limite diurno 55 dB(A)	in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal
Limite notturno 45 dB(A)	traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III	<u>Aree di tipo misto.</u> Rientrano in questa classe le aree urbane
Limite diurno 60 dB(A)	interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento,
Limite notturno 50 dB(A)	con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV	<u>Aree di intensa attività umana.</u> Rientrano in questa classe le
Limite diurno 65 dB(A)	aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
Limite notturno 55 dB(A)	densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V	<u>Aree prevalentemente industriali.</u> Rientrano in questa classe le
Limite diurno 70 dB(A)	aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di
Limite notturno 60 dB(A)	abitazioni.
CLASSE VI	<u>Aree esclusivamente industriali.</u> Rientrano in questa classe le
Limite diurno 70 dB(A)	aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di

Limite notturno 70 dB(A) *insediamenti abitativi.*

2.2 La normativa a livello regionale per il Piemonte

Nell'ambito della normativa nazionale e della legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/1995 in particolare, la Regione Piemonte ha promulgato la legge regionale 20 ottobre 2000 n°52 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*. La legge, finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione ed al risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo ed alla salvaguardia della salute pubblica, riprende i dettami della normativa nazionale specificandone i tempi e le modalità di attuazione.

In particolare essa regolamenta, all'art.5 le funzioni dei Comuni. Esse sono:

- 1) Predisposizione della classificazione acustica del territorio (Zonizzazione Acustica) da eseguirsi anche in occasione di ogni variante agli strumenti urbanistici
- 2) Adeguamento dei regolamenti comunali per definire apposite norme per:
 - a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare
 - b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore
 - c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore
 - d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art.9
- 3) Approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto ed i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose.

Oggetto del presente lavoro è quindi l'adempimento del punto 1) dell'elenco di competenze delle amministrazioni comunali ovvero della predisposizione della classificazione del territorio in sede di variante di strumento urbanistico (PRGC).

All'art.6, la legge indica le modalità generali di classificazione acustica del territorio, da effettuarsi in modo da:

- a) *Ricomprendere l'intero territorio comunale*
- b) *aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso al fine di evitare un'eccessiva frammentazione*
- c) *individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto*
- d) *considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio*
- e) *attenersi alle linee guida regionali di cui all'art.3, comma 3 lettera a)*
- f) *assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'art.2 comma 1 lettere e), f), g) ed h) della l.447/95.*

All'art.9 la legge prevede le modalità di concessione di deroghe temporanee per l'esecuzione di lavori presso cantieri edili, spettacoli all'aperto, etc...

2.2.1 Le linee guida regionali per la classificazione del territorio

A seguito dell'approvazione della citata legge regionale n°52/2000, la Regione Piemonte ha predisposto una metodologia tecnica di redazione della classificazione acustica del territorio. Grazie ad una serie di regolamenti tecnici, è così possibile mantenere un adeguato standard operativo nella pianificazione del territorio ed evitare la zonizzazione di territori contigui secondo differenti criteri.

Le linee guida per la zonizzazione, pubblicate sul B.U.R. n.33 del 14/08/2001, prevedono la redazione della classificazione acustica del territorio secondo 4 fasi operative:

- Fase 1: Analisi degli strumenti urbanistici e predisposizione di una prima bozza di classificazione sulla base del P.R.G.C.
- Fase 2: Analisi dello stato di fatto per mezzo di sopralluoghi sul territorio e completamento della bozza di zonizzazione per quelle aree che dalla sola analisi del P.R.G. non possono essere direttamente classificate.
- Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione per evitare una eccessiva frammentazione delle classi acustiche sul territorio.

Fase 4: Inserimento di fasce cuscinetto e di fasce di pertinenza delle infrastrutture e predisposizione della definitiva proposta di zonizzazione acustica da sottoporre all'iter di approvazione.

Al termine della fase 4 si ha l'elaborato tecnico definitivo che costituisce la proposta di classificazione del territorio da sottoporre all'iter di approvazione.

3. Metodologia operativa per l'analisi di compatibilità e richiamo delle fasi operative di redazione ed aggiornamento dei Piani di Classificazione Acustica.

La verifica di compatibilità dei Piani e dei Programmi con la vigente Zonizzazione Acustica del territorio comunale deve essere predisposta con riferimento al Progetto in corso e sulla base degli altri strumenti urbanistici, soprattutto del Piano Regolatore Generale mantenendo come riferimento la zonizzazione vigente giacché rispetto ad essa non devono essere introdotti nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue.

Per il Comune di Collegno è a disposizione:

- la cartografia del PRGC vigente
- la cartografia della zonizzazione acustica vigente
- gli elaborati della variante in progetto.

NOTA IMPORTANTE: Poiché trattasi di verifica di compatibilità relativa ad una rielaborazione parziale del progetto urbanistico e poiché il progetto prevede modificazioni solamente in limitate porzioni del territorio comunale, la cartografia è stata analizzata unicamente per tali zone. Laddove il progetto non introduce modificazioni rispetto al PRGC vigente la cartografia di zonizzazione acustica si prevede comunque inalterata.

3.1 Fase 1: acquisizione delle informazioni relative agli attuali strumenti urbanistici

La prima fase in sede di analisi di compatibilità acustica viene eseguita con riferimento alla cartografia della variante al P.R.G.C. in progetto limitatamente alle aree di effettiva modificazione. Essa è consultabile all'interno della documentazione relativa alla variante del Piano Regolatore Generale comunale – variante alla quale la presente relazione fa riferimento.

3.2 Fase 2: completamento delle informazioni ed analisi diretta del territorio

Sulla base delle informazioni acquisite direttamente dal progetto urbanistico ed eseguendo alcuni sopralluoghi diretti sul territorio si definiscono le effettive classificazioni e destinazioni d'uso attuali e quelle previste a progetto.

In particolare è stato fatto riferimento agli elementi di variazione introdotti dal Programma di Rigenerazione ed alla effettiva destinazione d'uso (verificata con i sopralluoghi) delle aree interessate dalla variante di piano giacché essa apporta significative modificazioni solamente in ridotte porzioni di territorio comunale.

Nel seguente capitolo 4 della relazione sono trattati nel dettaglio gli elementi di variazione introdotti sui quali si basa l'analisi di compatibilità e, di conseguenza, l'eventuale aggiornamento della zonizzazione acustica.

3.3 Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione acustica

A seguito dell'analisi del P.R.G.C. e dei sopralluoghi effettuati sul territorio con riferimento alle zone in cui il progetto di variante apporta significative variazioni nella destinazione d'uso delle aree, la metodologia operativa prevede di accorpare zone contigue in modo tale da evitare micro-classificazioni.

I criteri di omogeneizzazione sono i seguenti:

1) Eliminazione delle aree di dimensioni ridotte (cioè con superficie inferiore a 12000 m²) che si trovano in situazione non omogenea ovvero comprese o contigue ad aree uniformi di maggior superficie e che pertanto non costituiscono delle Unità Territoriali Omogenee sufficientemente estese da poter mantenere una classificazione indipendente.

2) Assegnazione di una sola classe acustica agli isolati frammentati in aree acusticamente diverse e di dimensioni ridotte (tutte con superficie inferiore a 12000 m²), con il criterio seguente:

1. si procede all'omogeneizzazione verso una determinata classe se l'area relativa a questa risulta maggiore del 70% dell'area totale dell'isolato ed all'interno dell'isolato siano presenti aree che hanno tra loro un solo salto di classe.

2. in caso contrario la classe conseguente al processo di omogeneizzazione dovrà essere assegnata osservando le caratteristiche insediative in relazione alla già citata tabella del D.P.C.M. 14/11/1997 – ovvero considerando l'isolato come "atomo indivisibile" al quale assegnare una classe per le sue caratteristiche complessive.

Le aree appartenenti alla classe I non sono omogeneizzabili. Se esse costituiscono più del 70% dell'isolato esso sarà tutto di classe I.

3.4 Fase 4: Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture

Terminata la fase di omogeneizzazione della classificazione ed eliminate quindi le eventuali parcellizzazioni, occorre verificare l'eventuale presenza di contiguità tra aree con salti di più di una classe (ad esempio un'area appartenente alla classe II a lato di una appartenente alla classe IV). Qualora questa eventualità si verifichi presso aree non ancora utilizzate e/o edificate o soltanto parzialmente utilizzate, devono essere previste fasce cuscinetto dell'ampiezza di almeno 50m tali da poter compensare i salti di classe. Ad esempio occorre inserire una fascia di larghezza pari a 50m tra un'area appartenente alla classe II che si trovasse ad essere contigua ad una alla quale sia stata assegnata la classe IV.

Tale processo di ultimazione della zonizzazione permette quindi di prevenire – presso quelle aree in cui le progettazioni urbanistiche del PRG devono ancora essere in tutto od in parte attuate – eventuali situazioni di criticità dal punto di vista dell'inquinamento acustico. Il completamento della carta di zonizzazione viene terminato per mezzo dell'inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario con riferimento ai decreti attuativi della L.447/95 ad esse corrispondenti.

IN OGNI CASO GLI AGGIORNAMENTI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA NON DEVONO DETERMINARE NUOVI ACCOSTAMENTI CRITICI TRA CLASSI ACUSTICHE NON CONTIGUE.

4. Analisi acustica degli elementi di variazione introdotti dalla rielaborazione parziale della proposta di variante urbanistica a livello di progetto preliminare

L'analisi delle possibili variazioni alla zonizzazione acustica potenzialmente introdotte dalla nuova variante parziale al PRGC viene condotta per ogni singola zona di interesse.

NOTA: laddove la variante prevede unicamente delle modificazioni alle Norme di Attuazione senza introdurre cambiamenti nella destinazione d'uso delle aree non si prevedono ricadute sulla zonizzazione acustica e, pertanto, queste modificazioni non sono trattate nel presente documento.

Si analizzano nei paragrafi seguenti le specifiche aree oggetto di interesse specificando che per la zonizzazione acustica vigente si applica la seguente legenda tratta dagli elaborati grafici disponibili presso il Comune:




Figura 1: Legenda della vigente classificazione acustica comunale

4.1 Area RC1 PCC

Si tratta di una area residenziale di completamento con possibilità di verde privato.



Figura 2: Area di interesse come da cartografia del PRGC - TAV.11

Il vigente piano di zonizzazione acustica assegna a quest'area la classe acustica III



Figura 3: estratto del PCA dell'area in oggetto

La classe acustica III è pienamente compatibile con la destinazione d'uso residenziale e non si prevedono pertanto modificazioni nel PCA vigente a seguito dell'approvazione della variante in progetto.

4.2 Area RC2 PCC

Anche in questo caso si tratta di una area residenziale di completamento con possibilità di verde privato.




Figura 4: Area di interesse come da cartografia del PRGC - TAV.11

Il vigente piano di zonizzazione acustica assegna a quest'area la classe acustica II



Figura 5: estratto del PCA dell'area in oggetto

La classe acustica II è pienamente compatibile con la destinazione d'uso residenziale e non si prevedono pertanto modificazioni nel PCA vigente a seguito dell'approvazione della variante in progetto.

4.3 Area RC3

Anche in questo caso si tratta di una area residenziale di completamento con possibilità di verde privato.




Figura 6: Area di interesse come da cartografia del PRGC - TAV.11

Il vigente piano di zonizzazione acustica assegna a quest'area la classe acustica II.



Figura 7: estratto del PCA dell'area in oggetto

La classe acustica II è pienamente compatibile con la destinazione d'uso residenziale e non si prevedono pertanto modificazioni nel PCA vigente a seguito dell'approvazione della variante in progetto.

4.4 Area PN1

Si tratta di una area produttiva di nuovo impianto a destinazione d'uso industriale.




Figura 8: estratto della variante al PRGC comprendente l'area industriale di nuovo impianto

La destinazione d'uso prevista prevede l'assegnazione alla medesima area della classe acustica VI (aree esclusivamente industriali).

L'attuale classificazione acustica dell'area in oggetto assegna all'area la classe III (aree di tipo misto).



Figura 9: estratto del PCA dell'area in oggetto

Il territorio circostante, pressoché ineditato e costituito da aree destinate a coltivazioni , sarà pertanto interessato dalle fasce cuscinetto (classi IV e V) ognuna di ampiezza pari ad almeno 50m attorno all'area industriale.

Tali fasce cuscinetto potranno ricadere in parte sul territorio del comune confinante; in sede di iter approvativo della variante si provvederà a trasmettere gli elaborati ai Comuni limitrofi per loro visione ed approvazione così come previsto dalle procedure di cui alla L.R. 52/2000.

4.5 Aree RN1, RN2a ed RN2b

Si tratta di aree residenziali di nuovo impianto previste in aderenza al centro abitato principale (direzione nord-est).




Figura 10: estratto della variante al PRGC comprendente le aree di interesse

Il vigente Piano di Classificazione Acustica assegna alle aree di interesse la classe acustica III (aree di tipo misto).




Figura 11: estratto del PCA delle aree in oggetto

La classe acustica III risulta pienamente compatibile con la destinazione d'uso residenziale e, pertanto, non si prevede modificazione alcuna al PCA a seguito dell'approvazione di queste nuove aree residenziali.

5. Conclusioni

L'insieme degli interventi previsti nel PRG del Comune di Cavaglietto e successiva rielaborazione parziale non porta, ai fini acustici, alla creazione di nuovi accostamenti critici tra classi non contigue. Lo strumento urbanistico non determinerà quindi possibili elementi di criticità e risulta pertanto compatibile con il vigente Piano di Classificazione Acustica.

Torino, 19/02/2018



Ing. Marco Gamarra.

Allegato A

*Copia della delibera di nomina a tecnico
competente in acustica ambientale*



REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO AMBIENTE, CAVE E TORBIERE, ENERGIA,
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE, LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL SUOLO

Servizio
Rilevazione e controllo
acustico e atmosferico

Torino - 4 DIC. 1997

Prot. n. 13477/...../RIF

RACC. A.R.

Egr. Sig.
GAMARRA Marco
Via Borgaro 105
10149 - TORINO (TO)

Oggetto: L. 447/1995 - Attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Ho il piacere di comunicare che, con determinazione dirigenziale n. 48 - LAP29608 del 3/12/1997, allegata in copia fotostatica, la domanda da Lei presentata ai sensi dell'art.2, comma 7, della L. 26/10/1995 n. 447 è stata accolta.

Detta determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte unitamente al decimo elenco di Tecnici riconosciuti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Damiano RITTATORE

ALL.

AS/as